




Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII

Prot. 35813



Roma, 23/09/2014

Al Comune di LAGNASCO (CN)

PEC: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it

(Rif. Vs. inserimenti web in data 10 settembre 2014 e 12 settembre 2014)

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC). Deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 26 agosto 2014 - Proposta al Consiglio comunale per la determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dell'11 settembre 2014 - Approvazione delle aliquote della TASI e dell'imposta municipale propria (IMU), nonché delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI).

Si comunica che questa Direzione non ha proceduto alla pubblicazione della deliberazione n. 47 indicata in oggetto sul sito www.finanze.it, in quanto la stessa reca una mera proposta della Giunta comunale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rappresenta l'unico organo competente ad adottare la deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Con riferimento, poi, alla successiva deliberazione consiliare n. 27 dell'11 settembre 2014, recante l'approvazione della proposta in questione e la contestuale determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), si evidenzia che la stessa non è stata pubblicata da questa Direzione entro il 18 settembre 2014, in quanto inserita da codesto Comune nel Portale del federalismo fiscale in data 12 settembre 2014 e, quindi, oltre il termine del 10 settembre 2014, fissato per l'inserimento degli atti relativi alla TASI dal dodicesimo periodo del comma 688 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Conseguentemente, in virtù del tredicesimo periodo del medesimo comma 688, per codesto Comune la TASI sarà dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 con applicazione dell'aliquota fissata dalla legge, pari all'1 per mille, "nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile". Per quanto attiene alla ripartizione della TASI tra proprietario e detentore, il quattordicesimo periodo dello stesso comma 688 prevede che, nel caso in esame, l'imposta sia dovuta nella misura del 90% a carico del possessore e del 10% a carico del detentore.

In ordine, invece, alle aliquote dell'IMU, si fa presente che, avendo codesto Comune effettuato l'inserimento della deliberazione consiliare in questione entro i termini previsti dall'art. 13, comma 13-bis, del citato D.L. n. 201 del 2011, vale a dire entro il 21 ottobre 2014, l'atto verrà pubblicato da questa Direzione entro il 28 ottobre 2014 e, quindi, in tempo utile affinché dette aliquote siano applicabili per l'anno 2014.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi



VG